

STATUTO

STUDENTS FORMAZIONE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPUA CE RIONE RISORGIMENTO
SNC

Numero REA: CE - 263467

Codice fiscale: 03679840615

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

**AL REP.n. 109.525
E ALLA RACC.n. 68.456**

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"STUDENTS FORMAZIONE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"

CAPO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale:

"STUDENTS FORMAZIONE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"

ARTICOLO 2

Sede legale e sedi secondarie

La società ha sede legale in **CAPUA (CE)**.

La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

ARTICOLO 3 Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di:

- educazione, istruzione, e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- formazione universitaria e post - universitaria;
- formazione extra - scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

Pertanto la società potrà svolgere l'attività di:

- gestione di asili nido, scuole dell'infanzia e primarie;
- progettazione, gestione e realizzazione di corsi di formazione professionale, finanziati ed autofinanziati e per conto terzi (Regione, Provincia e Comune) nonché la gestione di corsi di formazione professionale accreditati con enti pubblici per il rilascio di qualifiche professionali;
- progettazione, gestione e realizzazione di corsi di formazione universitaria e post - universitaria, di master professionalizzanti per l'inserimento lavorativo in realtà aziendali, di master universitari, e di corsi di alta formazione anche in collaborazione con istituti universitari;
- promozione, organizzazione e gestione di attività preposte alla formazione continua ed aggiornamento, anche tramite l'ausilio dello strumento della formazione a distanza per dipendenti pubblici e privati, dirigenti e tecnici;
- promozione della formazione, dello studio, della ricerca, e della sperimentazione per approfondire le conoscenze e le capacità professionali;
- gestione di corsi di alfabetizzazione per stranieri e adulti di qualsiasi nazionalità, corsi di recupero istruzione

scolastica.

ATTIVITÀ ACCESSORIE

La società potrà, inoltre, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende aventi oggetto analogo od affine al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;
- partecipare a gare di appalto indette da Enti pubblici e privati;
- prestare avalli, fidejussioni, garanzie anche reali
- beneficiare di tutte le forme di finanziamento agevolato previste dalla normativa vigente, in ispecie per le nuove attività produttive nel Mezzogiorno d'Italia e di tutte le altre provvidenze previste dalla normative regionali, nazionali e comunitarie.

ARTICOLO 4

Domicilio dei soci nei rapporti sociali

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende quello della sede legale.

ARTICOLO 5

Durata

La durata della società è stabilita sino al **31 dicembre 2050**.

CAPO SECONDO

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

ARTICOLO 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di nominali **Euro 20.000,00 (ventimila/00)**.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli **2.481** e seguenti del codice civile. Salvo il caso di cui all'articolo **2.482** ter del codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo **2.473** del codice civile.

I futuri aumenti di capitale potranno essere liberati in danaro o con conferimento in natura o di opere e servizi.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di

risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 7 *Partecipazione al capitale sociale*

Le partecipazioni dei soci possono anche non essere proporzionali al valore conferito da ciascuno di essi, in considerazione della particolare natura dell'attività svolta da ciascuno di essi in favore della società nonché della veste di amministratore della stessa.

Nella stessa proporzione sono attribuiti i diritti alla ripartizione dei risultati netti d'esercizio della società.

Con le stesse percentuali saranno attribuiti i diritti di voto nelle decisioni dei soci ex articolo 2479 - V comma del codice civile.

ARTICOLO 8 *Trasferimento della partecipazione*

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte. Nel caso di trasferimento tra vivi della quota a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo degli altri soci, oppure l'esperimento della seguente procedura.

Sono escluse dal diritto di prelazione le cessioni di quote effettuate in favore del coniuge, dei parenti in linea retta in qualunque grado o dei parenti in linea collaterale entro il secondo grado.

Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria quota, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita all'indirizzo risultante dal libro soci, indicando il prezzo richiesto o il valore della quota e, laddove esistenti, le generalità del cessionario.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute e, sempre per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il contratto si intende concluso nel momento in cui il socio viene a conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci. Entro (15) quindici giorni le parti dovranno ripetere il contratto nelle forme richieste dalla legge, previo contestuale pagamento del prezzo convenuto.

Qualora il prezzo richiesto o il valore sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo fra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà

determinato in proporzione al patrimonio sociale come determinato dall'organo amministrativo sentito il parere dei sindaci e del revisore.

CAPO TERZO

RECESSO ED ESCLUSIONE SOCI

ARTICOLO 9 *Recesso dei soci*

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a)** un mutamento sostanziale e notevole dell'oggetto sociale o quando le sue variazioni risultano attuate **"di fatto"** dall'organo amministrativo;
- b)** variazioni ai diritti dei soci in tema di utili, voto e controllo e al diritto d'opzione in caso di aumento del capitale sociale;
- c)** la trasformazione, la fusione o la scissione della società;
- d)** il trasferimento della sede legale all'estero;
- e)** la durata della società a tempo indeterminato;
- f)** la revoca dello stato di liquidazione della società;
- g)** la modifica dei casi in cui il recesso è consentito;
- h)** **variazioni** in senso peggiore ai criteri di liquidazione della quota ai soci receduti.

Il recesso è esercitabile:

- a)** entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'assemblea, se il socio era presente;
- b)** entro quindici (15) giorni dalla data di iscrizione della deliberazione nel Registro Imprese o dalla data di comunicazione della stessa al socio, se egli era assente all'assemblea relativa;
- c)** entro sessanta (60) giorni da quello in cui è venuto a conoscenza del mutamento di fatto dell'oggetto sociale, operato dall'organo amministrativo;
- d)** in qualsiasi momento nel caso di cui alla lettera **e)** del comma precedente.

Il socio recedente deve comunicare le proprie intenzioni - indicandone i motivi - all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata A.R. (o telegramma o altre modalità di pari affidabilità) che giunga a conoscenza della società entro i termini di cui alle lettere **b)**, **c)** e **d)** del comma precedente; per quanto riguarda invece l'ipotesi di cui alla lettera **a)** dello stesso comma, è sufficiente che risulti l'invio della lettera entro i tre giorni indicati.

Il socio deve dare un preavviso alla società di almeno dodici (12) mesi, nel caso in cui receda per la durata a tempo indeterminato della stessa; il preavviso in tutti gli altri casi dev'essere di almeno sei (6) mesi.

Il socio che ha esercitato il recesso ha diritto al rimborso della partecipazione, il cui valore di mercato è rapportato al patrimonio sociale risultante dalla situazione del giorno in cui si verifica lo scioglimento del suo rapporto con la

società, ossia al termine del periodo di preavviso ed entro sei mesi da quella data. Il rimborso di cui sopra può avvenire anche mediante acquisto della quota da parte dei soci superstiti, in proporzione alle loro quote di partecipazione; in alternativa, è sempre possibile che tale acquisto possa essere operato da un terzo concordemente individuato.

ARTICOLO 10 *Esclusione dei soci*

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. L'esclusione deve risultare da decisione dei soci; nel calcolo della maggioranza non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni dell'articolo che precede.

E' esclusa la possibilità di liquidazione della partecipazione a mezzo della riduzione del capitale sociale di talchè quando non sia altrimenti possibile liquidare la partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

CAPO QUARTO

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11 *Organo amministrativo - Nomina - durata - cessazione*

L'amministrazione della società può essere affidata ad un amministratore unico, ad un consiglio di amministrazione da tre a sette membri o a più amministratori i quali ultimi potranno agire disgiuntamente (o congiuntamente) fra di loro; il tutto secondo la scelta fatta dall'assemblea al momento della loro nomina. Essi potranno essere anche **non soci**, con la precipua indicazione, in tale ultimo caso, delle loro generalità complete e della cittadinanza.

La durata della carica è a tempo indeterminato fatti salvi i casi di dimissioni o revoca e se non è determinato un periodo di durata al tempo della loro nomina.

ARTICOLO 12

Organo amministrativo - Rappresentanza - Responsabilità e controllo dei soci

I

Amministratore unico

All'amministratore unico compete la rappresentanza generale della società. Egli potrà compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune alla realizzazione dell'oggetto sociale e delegare le proprie attribuzioni a soci o dipendenti della società, nonchè a soggetti non soci per singoli e limitati affari, con procura speciale o institoria rilasciata con atto pubblico, se autorizzato a ciò da apposita decisione dei soci.

Egli adopera la normale diligenza nell'espletamento del proprio incarico e, dunque, deve segnalare prontamente ai soci ed al collegio sindacale qualsiasi situazione che lo veda in conflitto di interessi con essa, prima che venga conclusa

qualsiasi operazione.

Della decisione vengono investiti immediatamente i soci, i quali decidono sull'operazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, se sono intervenuti tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento **(50%)** del capitale.

In caso di inerzia o di omissione dell'amministratore, è il collegio sindacale che provvede a rimettere ai soci la decisione in materia ed a prendere i necessari provvedimenti di legge nei confronti dell'amministratore inadempiente.

I soci non amministratori hanno diritto di consultare il libro dei soci e quello dell'assemblea, nonché di ottenere, dall'amministratore unico informazioni sulla gestione. A quest'ultimo scopo i soci rivolgono le loro richieste per iscritto all'organo amministrativo, il quale dovrà esaurirle nel più breve tempo possibile ed in modo soddisfacente ed esaustivo. Essi possono incaricare - a proprie spese - (22) professionisti di loro fiducia perché consultino i libri contabili e quelli sociali.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2476.

II

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione adotta per il proprio funzionamento le regole del metodo collegiale **ma la rappresentanza e la firma spettano unicamente al suo Presidente**, cui compete altresì:

I - il compito di convocarlo, in qualunque forma scritta o verbale,

II - di presiederne e dirigerne le riunioni,

III - di verbalizzarne le decisioni o di farsi assistere in questo da un segretario nominato di volta in volta,

IV - di controllarne le sottoscrizioni.

Il Presidente può anche limitarsi a far prendere al consiglio, quando è possibile, le proprie decisioni mediante la consultazione scritta tra i suoi membri; in questo caso il documento sottoscritto dal consiglio deve riportare esattamente l'oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Al Presidente spetta il controllo della veridicità della sottoscrizione del documento, da parte dei consiglieri.

Non è possibile adottare il metodo di cui al comma precedente quando si tratti di decisioni inerenti l'aumento del capitale a norma dell'articolo 2481 del codice civile, la redazione del progetto di bilancio e di quello di fusione o scissione.

Il consiglio di amministrazione, quando non viene adottata la consultazione scritta od il consenso espresso in tal modo, si riunisce validamente quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica e comunque almeno due consiglieri di cui uno sia il Presidente.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente a

maggioranza degli aventi diritto al voto, considerando nel quorum i consiglieri che si astengono come voti contrari ed escludendo coloro che sono in conflitto di interessi.

Sono vietati il voto per rappresentanza e lo scrutinio segreto.

Gli amministratori hanno piena competenza per la gestione della società, escluse le materie per legge riservate alla competenza di altri organi sociali o di controllo. Essi possono altresì deliberare l'aumento di capitale della società nei casi previsti dall'articolo 2481 del codice civile.

Nessun consigliere può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni ad altri consiglieri.

Si applicano in ogni caso gli articoli 2475-ter e 2476 del codice civile.

III

Amministrazione congiunta e/o disgiunta

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

CAPO QUINTO

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

ARTICOLO 13 Collegio sindacale

La società può nominare il collegio sindacale, ma nei casi previsti dall'articolo 2.477 la nomina di tale organo è obbligatoria. Il collegio è composto di tre membri effettivi e di due supplenti; esso può avvalersi a proprie spese di collaboratori e di dipendenti.

Il collegio nomina il proprio Presidente, tranne il primo che viene nominato nell'atto costitutivo. Nei casi di obbligatorietà ogni sindaco deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Essi non possono essere soci della società.

Possono far parte del collegio sindacale solo persone fisiche. Il collegio dura in carica tre anni intesi come esercizi sociali; esso decade inderogabilmente nel momento in cui viene approvato il bilancio relativo al terzo esercizio sociale decorrente dalla sua nomina.

I suoi doveri ed i suoi poteri sono regolati dalla legge e dai principi di comportamento del collegio sindacale emanati dai consigli nazionali dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti, cui pertanto si rinvia per quanto non qui espressamente previsto.

Il compenso dei sindaci è stabilito con riferimento alle tariffe nazionali.

Il compenso potrà essere modificato, in occasione della nomina del nuovo collegio sindacale, con delibera d'assemblea.

ARTICOLO 14 Revisore

Qualora in alternativa al collegio e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli **2.409 ter e 2.409 sexies** del codice civile.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo **2.429 comma 2** del codice civile.

CAPO SESTO

ASSEMBLEA

ARTICOLO 15 Assemblea e decisioni dei soci

I soci possono adottare le loro decisioni mediante consultazione scritta, con il solo limite delle materie espressamente riservate all'assemblea dall'articolo 2479, 4° comma, codice civile, attraverso scambio di corrispondenza e voto espresso per iscritto.

In tal caso l'amministratore o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine, non inferiore ad otto giorni, entro il quale il socio deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso alla stessa. Le comunicazioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.

Nella documentazione sottoscritta dai soci risulterà l'oggetto delle decisioni ed i voti con cui sono state prese e di tutto ciò sarà redatto apposito verbale inserito nel libro delle decisioni dei soci. Allo scopo di evitare abusi in proposito, l'amministratore unico può stabilire modalità di voto tali da assicurare che la sottoscrizione della corrispondenza sia certamente attribuibile al socio.

Possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto le decisioni dei soci relative:

- *1*** all'approvazione del bilancio;
- *2*** alla distribuzione degli utili;
- *3*** alla nomina e revoca delle cariche sociali;
- *4*** alle materie riservate alla loro competenza dal presente atto costitutivo;
- *5*** agli argomenti che sono sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita, quando delibera in conformità alla legge ed al presente atto costitutivo, rappresenta la volontà di tutti i soci e le sue determinazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea è convocata - come previsto dall'articolo 2479 - bis codice civile - dall'amministratore unico o dal Revisore o dal Collegio sindacale, quando gli compete, in via ordinaria o straordinaria, oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Essa ha competenza su qualsiasi argomento i soci, l'amministratore o i sindaci o il Revisore, ritengano di doverle sottoporre. Si applica in ogni caso l'articolo 2479, comma 2, del codice civile.

L'assemblea si riunisce presso la sede della società, ma può riunirsi in luogo diverso, se esigenze contingenti lo richiedono, come ad esempio in caso di sede legale temporaneamente inagibile.

Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, come per la validità delle deliberazioni adottate in sede assembleare, si applicano le disposizioni di legge.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nell'apposito libro alla data fissata per la stessa, compresi quelli in mora nei versamenti e quelli in conflitto di interessi, anche se non possono esercitare né gli uni né gli altri il loro diritto di voto.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2479 bis del codice civile.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si

reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa. Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal notaio e riportato in apposito libro.

ARTICOLO 16 Modificazioni dell'atto costitutivo

Le modifiche dell'atto costitutivo, che non sono previste da altre norme di legge, sono deliberate dall'assemblea sociale che si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

CAPO SETTIMO

PATRIMONIO - BILANCIO - UTILI

ARTICOLO 17 Bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta salvo diversa decisione dei soci.

Gli utili derivanti da attività di formazione professionale e di orientamento, finanziate e/o coofinanziate con risorse pubbliche saranno totalmente reinvestiti dalla società nelle medesime attività.

CAPO OTTAVO

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 18 Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea se del caso convocata dall'organo amministrativo,

nominerà uno o più liquidatori determinando il numero dei liquidatori e, in caso di pluralità degli stessi, le regole di funzionamento del collegio, la spettanza della rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

CAPO NONO

ARBITRAGGIO E CONCILIAZIONE

ARTICOLO 19 Clausola arbitrale e di conciliazione

Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi nonché per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, la soluzione sarà devoluta ad un arbitrato amministrato in base al regolamento della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio competente per territorio in relazione alla sede legale della società al quale espressamente si aderisce.

Il collegio, composto di tre arbitri nominati dalla stessa camera arbitrale, adotterà la procedura irrituale per la soluzione della controversia con giudizio secondo diritto.

Il lodo sarà impugnabile solo nel caso in cui gli arbitri non abbiano osservato le norme di diritto e solo se:

****** per prendere la loro decisione gli arbitri abbiano dovuto conoscere questioni non compromettibili;

****** l'oggetto del loro giudizio sia stata la validità di delibere assembleari. Occorrendo, si potrà ricorrere anche alla procedura arbitrale cosiddetta economica, nel caso in cui l'oggetto della controversia lo consenta. La società potrà invece ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge in tutti i casi in cui ciò è consentito e quando la procedura arbitrale non sarà attivabile, anche in questo caso ricorrendo all'apposita camera conciliativa esistente presso la Camera di Commercio competente per territorio, al cui regolamento espressamente si aderisce.

CAPO DECIMO - RINVIO

Per tutto quanto non qui espressamente previsto i soci si rimettono alla legge.

FIRMATO: IANNOTTA Mariarosaria, IANNOTTA Umberto, LATTARULO Antonio.

NOTAIO RAFFAELE ORSI SEGUE SIGILLO.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.